

Legge regionale 01 dicembre 2017 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 11/08/2020

Interventi a sostegno delle Università della terza età e della libera età nell'ambito dell'apprendimento non formale.

Art. 3

(Accesso alle attività)

1. L'iscrizione e la frequenza alle attività delle Università della terza età e della libera età, comunque denominate, di cui alla presente legge è libera, fatto salvo l'eventuale versamento di una quota associativa o di partecipazione che, in particolari casi di bisogno o indigenza da parte degli associati, può essere oggetto di riduzione o di esenzione in conformità ai relativi statuti e regolamenti associativi.

2. Per l'accesso alle attività non è necessario il possesso di alcun titolo di studio.